

Legge regionale 31 ottobre 1980 n. 88 (BUR n. 60/1980)

Legge generale per gli interventi nel settore primario.(i)

Titolo I *Disposizioni generali*

Art. 1 - (Finalità).

La Regione Veneto con la presente legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, di potenziare l'impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, di elevare la produttività delle aziende, di mantenere e consolidare i livelli occupazionali, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo agricolo e di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo alle zone svantaggiate:

- disciplina organicamente gli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura non specificamente contemplati dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 " Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura " e successive modificazioni, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Programma Regionale di Sviluppo e dal progetto agricolo alimentare di cui all'art. 2 della presente legge, in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria;
- dispone il finanziamento degli interventi stessi, per il periodo 1979-82, in correlazione al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) secondo gli scopi e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

Art. 2 - (Approvazione del progetto agricolo alimentare)

E' approvato il progetto agricolo alimentare per il periodo 1979-82, allegato alla presente legge, con efficacia vincolante per l'attività della Regione, degli Enti ed Aziende regionali nel settore agricolo e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli Enti locali, relativamente alle funzioni ad essi delegate dalla Regione.(ii)

Art. 3 - (Criteri generali)

Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le iniziative devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, di cui al titolo terzo della presente legge, e con i piani delle Comunità Montane, ove esistenti.

Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale, formato secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo in considerazione lo stato attuale dell'azienda, la tipologia degli interventi nonché gli obiettivi produttivi e occupazionali. La presentazione di tale piano è condizione indispensabile per fruire dei benefici della presente legge.

La Giunta regionale, nel fissare tali criteri, dovrà attenersi al principio che le iniziative

previste abbiano idonei requisiti di validità economica e siano commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.

Sono, inoltre, ammesse ai benefici previsti dalla presente legge anche le iniziative comprese nei piani aziendali od interaziendali di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, non finanziabili per carenza di fondi disponibili in bilancio relativi alla legge medesima.

Le strutture e le dotazioni, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, non possono essere alienate o distolte, pena la decadenza, dall'impiego e dalla destinazione previsti, nei termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione dei benefici medesimi.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con le provvidenze concesse, per gli stessi scopi, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e di quanto disposto dalla presente legge, la Giunta regionale determina i criteri ed i limiti della spesa per ogni tipo di intervento.

L'Amministrazione competente effettuerà i necessari accertamenti tecnico - amministrativi, al fine di verificare l'utilizzazione dei finanziamenti per gli scopi prefissati. La mancata o diversa utilizzazione di detti finanziamenti comporterà la revoca degli stessi.

Titolo II

Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze

Art. 4 - (Beneficiari)

Fatte salve le disposizioni particolari previste nei successivi articoli, possono fruire delle provvidenze previste dalla presente legge i seguenti soggetti:

- 1) le imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate;
- 2) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- 3) le altre cooperative agricole, loro consorzi, nonché associazioni di produttori agricoli;
- 4) le società promosse da imprese familiari diretto - coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
- 5) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- 6) gli imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;
- 7) gli Istituti, gli Enti e gli Organismi operanti nell'ambito della Regione aventi per scopo la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nel settore agricolo, zootecnico e forestale;
- 8) i Consorzi di Bonifica;

- 9) le Comunità Montane, i Comuni singoli od associati ed i loro Consorzi, nonché altri Enti in quanto ad essi assimilabili.

Art. 5 - (Priorità)

Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge verrà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge dovrà, comunque, rispettare il seguente ordine di precedenza:

- 1) imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate, cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- 2) cooperative agricole o loro consorzi non rientranti tra quelle comprese nel numero precedente;
- 3) Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- 4) imprenditori non coltivatori diretti, singoli od associati, che esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

A parità di condizioni verrà data preferenza:

- a) ai beneficiari che presentino un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;
- b) ai beneficiari che si impegnino a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

Nel rispetto della precedenza riguardante le imprese familiari diretto-coltivatrici, di cui al punto 1) del secondo comma, verranno preferite quelle tra i cui componenti vi siano giovani coltivatori, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13. (iii)

Le priorità, le precedenze e le preferenze di cui al presente articolo si esplicano salvo quanto non diversamente disposto nei successivi articoli.

Art. 6 - (Norme procedurali)

La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale, formulato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, o del secondo comma dell'art. 3 della presente legge, può avere luogo anche prima del provvedimento di concessione delle provvidenze, purchè sia iniziata successivamente alla approvazione del piano.

La realizzazione delle iniziative inserite in un piano aziendale o interaziendale non ancora approvato, può aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte dell'Amministrazione competente.

Le autorizzazioni provvisorie di competenza dell'Amministrazione regionale sono rilasciate dal Coordinatore del Dipartimento competente.

L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall'autorizzazione provvisoria, purchè successivo alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.

L'anticipata realizzazione delle iniziative di cui ai commi precedenti non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte dell'Amministrazione competente nè da diritto a precedenze o priorità.

Per le iniziative riguardanti le strutture a carattere collettivo e le infrastrutture aventi

natura di miglioramento fondiario - a esclusione di quelle previste dal successivo articolo 28, lettera b) per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico - la Giunta regionale determina, per ciascun settore d'intervento, le opere da ammettere alle provvidenze, l'importo massimo della spesa ritenuta ammissibile e le misure dei benefici, nonché i termini e le condizioni nei quali le ditte beneficiarie sono tenute a presentare i progetti definitivi per il perfezionamento dell'istruttoria tecnico-economica e la conseguente assunzione dei provvedimenti di concessione. (iv)

Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma hanno contenuto programmatico e, come tali, non costituiscono impegno per l'Ente nei confronti dei terzi beneficiari, Enti o privati, né richiedono imputazione sul bilancio regionale. (v)

Ad avvenuto perfezionamento dell'istruttoria di cui al comma precedente potrà essere concessa l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori nei modi precisati nei commi precedenti.

Sulla base dei progetti definitivi e accertata in sede di istruttoria la loro congruità e coerenza con le finalità della presente legge e al programma formulato, la Giunta regionale o i funzionari delegati a norma dell'art. 53 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, provvedono alla concessione del contributo e alla formale assunzione dell'impegno di spesa. (vi)

Le provvidenze contributive in capitale disposte a favore di iniziative riguardanti strutture a carattere collettivo ai sensi dei successivi artt. 29 e 54 della presente legge, vengono di norma erogate secondo le seguenti modalità:

- primo acconto pari al 50 per cento del contributo in conto capitale concesso, su presentazione di richiesta del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante e comprovante l'avvenuto inizio dei lavori;
- secondo acconto pari al 40 per cento del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante l'avvenuta erogazione di una somma almeno pari alla metà della spesa complessivamente ammessa a contributo;
- saldo del contributo o eventuale conguaglio a favore della Regione previa la presentazione di regolare documentazione tecnico amministrativa comprovante la situazione finale dei lavori e/o degli acquisti e l'approvazione della medesima da parte della Giunta regionale o di un funzionario della Regione delegato dalla stessa a norma di legge.

Le provvidenze contributive in capitale destinate alla realizzazione di infrastrutture finanziate a norma degli artt. 28 e 46, lettera a), della presente legge, anche nell'ambito della regolamentazione comunitaria, vengono di norma erogate secondo le seguenti modalità:

- primo acconto pari al 50 per cento del contributo in conto capitale concesso, su presentazione di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante e comprovante l'avvenuto inizio dei lavori;
- secondo acconto pari al 40 per cento del contributo in conto capitale concesso, previa attestazione del legale rappresentante dell'Ente beneficiario di avvenuta erogazione dei due terzi almeno del primo acconto;
- saldo del contributo o eventuale conguaglio a favore della Regione su presentazione della prescritta certificazione di regolare esecuzione o collaudo delle opere infrastrutturali e l'approvazione della medesima da parte della Giunta o del funzionario regionale delegato a norma di legge. (vii)

Nei casi previsti dai due commi immediatamente precedenti, la Giunta regionale o il funzionario delegato alla concessione possono, in presenza di fondati motivi, fissare modalità di erogazione in tutto o in parte vincolate alla produzione di documentazione attestante lo stato d'avanzamento e liquidazione dei lavori. (viii)

La Giunta regionale, o per essa il funzionario regionale delegato può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziarie concesse, ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore

l'Ente concedente o l'Organo delegato alla concessione o liquidazione del contributo. (ix)

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nonché l'esclusione fino a 5 anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione delle agevolazioni. (x)

Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento potranno essere incluse le aliquote per spese generali, imprevisti e altri oneri da sostenersi in dipendenza della particolare natura delle opere da realizzare.

Le varianti alle iniziative - ammesse ai benefici contributivi e/o creditizi, di cui alla presente legge, eccettuate quelle soggette alla disciplina delle opere pubbliche - che non alterando, per le loro caratteristiche la natura e le finalità delle iniziative stesse, consentano più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere eseguite senza formale approvazione, nei limiti dell'impegno di spesa assunto, ai fini della concessione dei succitati benefici.

Le varianti di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, potranno essere approvate in sede consuntiva, dall'incaricato all'accertamento di avvenuta esecuzione della iniziativa.

Le varianti che non soddisfano i presupposti previsti dai precedenti commi devono essere approvate, anche ai fini dell'intervento finanziario, dall'Amministrazione che ha disposto - relativamente all'iniziativa considerata - la concessione delle predette agevolazioni e con le medesime procedure.

I progetti relativi all'attuazione di programmi di bonifica sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, per quanto di sua competenza, o della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per tutti gli altri progetti.

La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze da essa previste.

Art. 7 - (Concessione dei benefici) (xi)

Successivamente alla approvazione dei piani zionali, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto specificatamente disposto nei singoli articoli, è deliberata dai Consigli di Comprensorio o dai Consigli delle Comunità Montane territorialmente competenti.

Per quanto riguarda gli interventi creditizi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, le attribuzioni dei Consigli di Comprensorio e dei Consigli delle Comunità Montane sono estese fino alla concessione dei nulla osta, rimanendo affidata alla competenza della Giunta Regionale la sola assunzione dei provvedimenti formali di concessione del concorso regionale negli interessi.

Art. 8 - (Pubblicità degli atti amministrativi)

(omissis) (xii)

Titolo III

Piani zonali di sviluppo agricolo

Art. 9 - (Ambito territoriale dei piani zonali di sviluppo agricolo)

L'ambito territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo è una area vasta formata da uno o più comprensori di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, (xiii) definita con riferimento alle necessarie politiche di riequilibrio e di sviluppo a livello sociale, produttivo e territoriale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV) presenta alla Giunta regionale proposte per la delimitazione degli ambiti territoriali di cui al comma precedente.

Sono escluse dalle proposte formulate dall'ESAV le seguenti aree, già individuate dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per le quali il processo di elaborazione, adozione, approvazione dei relativi piani di zona deve ritenersi prioritario.

- 1) Delta (Adria-Chioggia): comprensorio n. 49 (Adria-Chioggia);
- 2) Noventa Vicentina - Montagnana - Legnago: comprensorio n. 40 (Lonigo-Noventa Vicentina); comprensorio n. 41 (Este - Montagnana); comprensorio n. 45 (Legnago);
- 3) Portogruaro - S. Donà di Piave - Oderzo: comprensorio n. 15 (Oderzo): comprensorio n. 21 (Portogruaro); comprensorio n. 24 (S. Donà di Piave);
- 4) Feltrino - Val Belluna: comprensorio n. 6 (Alpago); comprensorio n. 7 (Bellunese); comprensorio n. 8 (Feltrino);

La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, trasmette le proposte di delimitazione al Consiglio Regionale che le approva, entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il parere dei Consigli di Comprensorio o delle Comunità Montane interessati.

Art. 10 - (Contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in rapporto alle concrete possibilità di sviluppo degli altri settori ed in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale.

A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito:

- alla utilizzazione prioritaria ed alla tutela delle risorse naturali, con riferimento alle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, particolarmente delle acque e del suolo, per il miglioramento delle produzioni agricole e forestali e per la difesa degli insediamenti produttivi e abitativi;
- alla realizzazione di interventi intesi alla ristrutturazione aziendale nell'ambito dei piani aziendali di sviluppo, alla promozione della professionalità e imprenditorialità

- agricola e della cooperazione, alla formazione di strutture di mercato ed alla valorizzazione delle produzioni;
- alla individuazione delle iniziative di orientamento e sostegno dei settori produttivi, anche in stretto coordinamento con i progetti di settore previsti dal PRS;
 - al coordinamento dell'attività degli enti operanti in campo agricolo;
 - al coordinamento dei provvedimenti intersettoriali pubblici che agiscono sull'impegno delle risorse stesse;
 - allo sviluppo quantitativo e qualitativo della occupazione nel settore agricolo unitamente al suo riequilibrio territoriale, in relazione anche alle connessioni esistenti con i settori della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - alla sperimentazione e all'assistenza tecnica.

Il piano dovrà tenere presente anche gli obiettivi dei settori extra-agricoli. Il piano dovrà, altresì, contenere il quadro degli interventi necessari, specificando le priorità di attuazione degli stessi e le relative previsioni finanziarie.

Art. 11 - (Formazione ed approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo)

Entro 180 giorni dalla approvazione della delimitazione territoriale del piano zonale di sviluppo agricolo, di cui al precedente art. 9, l'ESAV, osservando le priorità fissate dal P.R.S. e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, predispone, per ciascun ambito territoriale, una proposta di piano zonale, con la collaborazione dei Comitati Consultivi Comprensoriali di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

La proposta di piano zonale di sviluppo agricolo di cui al comma precedente, munita del parere dei Comitati Consultivi Comprensoriali, viene inviata ai Compensori ed alle Comunità Montane, ricadenti nell'area oggetto del piano. I Compensori provvederanno, in seduta congiunta, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della proposta, ad adottare il piano zonale di sviluppo agricolo.

Qualora i Consigli di Compensorio in seduta congiunta non ritengano di accogliere la proposta di piano formulata ai sensi del primo comma, ne dispongono mediante delibera motivata la restituzione all'ESAV che provvede alla loro rielaborazione entro 60 giorni.

Il piano adottato viene inviato alla Giunta Regionale e viene approvato dal Consiglio Regionale, verificata la rispondenza al P.R.S. e agli strumenti di programmazione. In caso di mancata adozione di piani zionali di sviluppo nel termine previsto dal secondo comma da parte dei Consigli di Compensorio, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale, richiesti gli atti all'ESAV, propone al Consiglio Regionale l'approvazione della proposta di piano elaborata ai sensi del primo comma.

Art. 12 - (Compiti del Comitato Consultivo Comprensoriale)

Il Comitato Consultivo Comprensoriale, costituito a norma dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, in ciascun Compensorio o Comunità Montana, è organo di consultazione e di partecipazione permanente alla programmazione agricola del Compensorio o della Comunità Montana.

La composizione del predetto Comitato è modificata, elevando dal 1 a 3 il numero dei membri esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti. Il Comitato viene, inoltre, integrato con la partecipazione di un esperto designato dal Consorzio di bonifica nel cui Compensorio ricade, in tutto o in parte, l'area cui si riferisce il piano zonale di

sviluppo agricolo di competenza del Comitato medesimo.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, e dall'art. 11 della presente legge, spetta al Comitato Consultivo Comprensoriale:

- a) avanzare proposte circa l'attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo;
- b) esprimere pareri sugli stralci annuali del piano;
- c) esprimere ogni altro parere che sia richiesto dalla Regione, dalla Comunità Montana o dal Comprensorio.

Ai componenti il Comitato Consultivo Comprensoriale, ove spetti, è attribuita per la partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40. (xiv)

Art. 13 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici)

Al piano zonale di sviluppo agricolo devono adeguarsi i piani di tutti gli enti comunque operanti nel settore agricolo nell'area cui il piano si riferisce, ivi compresi i piani di sviluppo economico-sociale disciplinati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione con la esclusione delle sole opere in corso di esecuzione.

Art. 14 - (Piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici)

I Comuni debbono adeguare i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle scelte territoriali indicate nel piano zonale di sviluppo agricolo.

Il coordinamento tra il piano zonale di sviluppo agricolo e strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nei Compensori, compresi nell'area oggetto del piano zonale, avviene a livello del piano territoriale di coordinamento delle Comunità Montane e del piano territoriale comprensoriale.

Art. 15 - (Durata e modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)

I piani zonal di sviluppo agricolo dovranno avere la durata di cinque anni. Durante il periodo di validità del piano, esso potrà essere modificato con le stesse procedure di formazione ed approvazione previste negli articoli precedenti.

Sulla base del piano zonale di sviluppo agricolo approvato, i Consigli di Comprensorio ricadenti nell'area di piano, riuniti in seduta comune, dovranno deliberare la formazione di programmi stralcio annuali, relativamente agli interventi previsti per ciascuna area comprensoriale, cui dovrà accompagnarsi una relazione contenente la valutazione dell'azione svolta sulla base del precedente programma stralcio e le eventuali proposte di modifica del piano.

Art. 16 - (Attribuzione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste ai Compensori ed alle Comunità Montane)

Nei termini di quanto previsto dal precedente art. 7, ai Compensori e alle Comunità Montane per i territori classificati montani è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo, relativamente agli interventi sulle aziende agricole singole o associate e sulle infrastrutture civili di esclusivo interesse comprensoriale a servizio delle zone agricole.

I Compensori e le Comunità Montane si avvarranno, per l'espletamento delle funzioni

ad essi attribuite, degli uffici periferici della Regione per l'istruttoria ed il controllo tecnico amministrativo degli interventi previsti dal piano.

Art. 17 - (Finanziamento del piano zonale di sviluppo agricolo)

La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi relativi alle funzioni attribuite ai Comprensori ed alle Comunità Montane è ripartita tra gli stessi con provvedimento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con riferimento ai programmi stralcio annuali ed alle priorità della programmazione regionale.

Alle quattro aree di cui all'art. 9 viene riservato per l'attuazione dei piani zonal di sviluppo agricolo, ad incremento dei fondi che saranno assegnati in base ai programmi stralcio annuali, una somma pari al 10 per cento dei fondi regionali destinati al settore primario.

Art. 18 - (Norme transitorie per l'adozione e la gestione dei piani)

Qualora i Consigli di Comprensorio non siano costituiti, in tutto o in parte, nelle aree oggetto dei piani zonal di sviluppo agricolo, il piano stesso verrà adottato, nei termini previsti dall'[art. 11](#) della presente legge, dalla Giunta Regionale, sentiti i Consigli di Comprensorio esistenti, le Comunità Montane e i Consigli Comunali ricadenti nei comprensori ove non siano stati costituiti i relativi Consigli.

Titolo IV

Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e qualificazione della professionalità agricola (xv)

Art. 19 - (Carattere del Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura)

Il Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura è prestato sulla base di programmi di durata triennale, articolati per piani annuali.

Il Servizio è diretto:

- a promuovere l'incremento della produttività agricola;
- ad attuare gli indirizzi di politica agricola regionale;
- a migliorare le capacità professionali tecniche ed economiche degli operatori agricoli, nonchè aggiornarli sulla evoluzione del progresso tecnico;
- ad assistere gli imprenditori agricoli nella gestione dell'impresa e quindi promuovere un miglioramento dei redditi aziendali.

Esso si esplicherà secondo le sotto indicate attività:

- a) ricerca finalizzata al miglioramento della produttività nel settore primario;
- b) sperimentazione e dimostrazione per introdurre nella realtà agricola i nuovi ritrovati tecnici;
- c) produzione di mezzi informativi e di strumenti audio-visivi;
- d) assistenza tecnica polivalente, per la diffusione dell'informazione tecnico-scientifica e l'assistenza alla gestione;
- e) assistenza tecnica specialistica.

Art. 20 (xvi) - (Ricerca e sperimentazione).

Per l'attività di ricerca e sperimentazione l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sottopone all'approvazione della Giunta Regionale organici programmi formulati secondo quanto previsto all'art. 19.

L'attività di ricerca potrà essere svolta da Stazioni ed Istituti Sperimentali, da Istituti Universitari, nonché da altri Centri riconosciuti idonei dalla Giunta Regionale, anche in collaborazione con l'E.S.A.V. L'attività di sperimentazione è svolta principalmente dall'E.S.A.V., il quale si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, della collaborazione dei Gruppi e dei Centri per l'assistenza tecnica.

Subordinatamente, l'attività di sperimentazione potrà essere affidata dalla Giunta ad idonei Istituti, che svolgono la loro attività nel Veneto.

Nell'ambito dei programmi di cui al I comma, la Giunta Regionale promuove, affidandone la gestione all'E.S.A.V., la realizzazione di "aziende pilota" nel settore agricolo e dell'acquacoltura.

L'affidamento della attività di ricerca e sperimentazione agli Istituti riconosciuti dalla Giunta Regionale, viene effettuato mediante convenzioni, nelle quali verrà precisato:

- l'oggetto della ricerca e i termini della stessa;
- l'obbligo della consegna e la possibilità, per la Regione, di utilizzare i risultati scientifici;
- l'obbligo di produrre e consegnare alla Regione materiale immediatamente usufruibile per la divulgazione dei risultati della ricerca;
- le modalità di pagamento, tra cui il versamento del saldo dovuto per la ricerca, dopo la consegna del materiale di cui al punto precedente.

La Giunta regionale provvede al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione sulla base di programmi annuali, approvati ai sensi del primo comma.

Per costituire un valido supporto allo sviluppo delle aree classificate montane, il 20 per cento delle somme annualmente stanziati per le iniziative di cui al presente articolo, sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione per l'agricoltura montana.

Art. 21 (xvii) - (Assistenza tecnica polivalente).

La Regione promuove la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di Gruppi di base formati da imprenditori e coimprenditori per lo svolgimento di attività promozionali, dimostrative e di assistenza tecnica.

Nell'ambito degli indirizzi dati dalla Giunta Regionale, i Gruppi di base elaborano programmi triennali per l'assistenza tecnica polivalente, che verranno approvati dai Consigli di Comprensorio e dalle Comunità Montane, sentito il parere del Comitato Consultivo Comprensoriale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69. Per le attività relative all'attuazione di tali programmi, possono essere concessi contributi in favore di Gruppi composti da imprenditori e coimprenditori agricoli.

I suddetti Gruppi dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere composti da almeno 25 imprenditori e coimprenditori agricoli, 15 nelle zone classificate montane, in rappresentanza di altrettante aziende. Possono, inoltre, far parte del Gruppo i coadiuvanti e i compartecipanti familiari, purchè sia soddisfatto il numero minimo di aziende di cui sopra;
- avere denominazione e sede propria;
- avere una durata non inferiore a 3 anni;
- costituire un fondo di dotazione iniziale non inferiore a L. 300.000;

- eleggere un Presidente quale responsabile e rappresentante del Gruppo medesimo. Il contributo per l'attività svolta da ciascun Gruppo potrà essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di L. 3.200.000. Per i Gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non potrà superare l'importo di L. 3.600.000. (xviii)

Ogni Gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale. Il tecnico non potrà prestare contemporaneamente assistenza a più di 2 Gruppi.

Qualora l'assistenza del tecnico si svolga a tempo pieno a favore di almeno tre Gruppi e in collegamento con idonei Centri di assistenza tecnica, il contributo è erogato in favore del Centro riconosciuto e non può superare l'importo annuo di L. 20.000.000. (xix)

Per i gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di lire 22.500.000. (xx)

Verrà accordata precedenza ai Gruppi costituiti in maggioranza da imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni e, a parità di condizioni, a quelli costituiti da imprenditori coltivatori diretti.

Al fine di garantire una assistenza tecnica particolarmente incisiva nelle zone classificate montane, viene riservato prioritariamente ai Gruppi attivi in tali zone almeno il 20 per cento dei fondi assegnati all'assistenza tecnica polivalente.

I Consigli di Comprensorio e le Comunità Montane effettueranno le verifiche periodiche e finali sull'attuazione delle attività finanziate.

In relazione agli obiettivi dell'assistenza tecnica in attuazione anche del Regolamento C.E.E. n. 270/79 sullo sviluppo della divulgazione, i tecnici agricoli di cui ai precedenti commi dovranno essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura della Giunta Regionale. (xxi)

Per essere iscritti al suddetto Registro i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze agrarie o forestali;
- laurea in medicina veterinaria;
- diploma di perito agrario o di agrotecnico;

nonchè aver conseguito il titolo di divulgatore agricolo ai sensi del Regolamento CEE 270/79, oppure essere in possesso di apposita qualificazione professionale conseguita attraverso la frequenza a specifici corsi promossi dalla Regione.

Gli iscritti al Registro di cui sopra sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Art. 22 - (Assistenza tecnica specializzata)

L'attività di assistenza specializzata viene svolta dall'ESAV in collaborazione con Istituti ed Enti riconosciuti dalla Giunta Regionale.

Tale servizio verrà svolto a favore di:

- Gruppi e Centri per l'assistenza tecnica;
- cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori.

Per i fini di cui sopra la Giunta regionale finanzia specifici programmi di attività formulati dall'ESAV in collaborazione con gli organismi di cui al I comma.

Per le attività di assistenza tecnica nel settore fitosanitario, l'Osservatorio per le Malattie

delle Piante di Verona predispone i programmi annuali di attività e provvede al coordinamento tecnico delle iniziative.

Sulla base di tali programmi, le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, le associazioni di produttori, l'ESAV, nonché altri centri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione.

La Giunta regionale approva i programmi di cui al comma precedente, concedendo, per la loro attuazione, un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 23 (xxii) -(" Centro Scientifico Didattico per l'Assistenza tecnica in agricoltura " e Centri per l'assistenza tecnica). (xxiii)

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, l'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, il " Centro Scientifico Didattico per l'Assistenza tecnica in agricoltura ", con il compito di:

- proporre alla Giunta regionale la metodologia per la rilevazione contabile di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;
- coordinare l'attività dei Centri contabili costituiti a norma del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69;
- curare e mantenere una biblioteca specializzata nel settore primario;
- curare e mantenere un Centro di documentazione e di sussidi audiovisivi;
- costituire una " banca " dei dati necessari ad una conoscenza generale ed a una analisi del settore primario;
- curare periodicamente un bollettino per la informazione e la divulgazione tecnico-economica;
- produrre direttamente o indirettamente sussidi informativi e didattici;
- acquisire sussidi informativi e didattici e ogni altro elemento utile all'assistenza tecnica e all'informazione socio-economica.

Una sezione di tale Centro si dedicherà in maniera specifica allo studio dell'agricoltura e dell'ambiente montano e collinare.

La Giunta regionale riconosce altri Centri preposti all'attività di assistenza Tecnica.

Per ottenere il riconoscimento i suddetti Centri devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituiti su base associativa da almeno trenta Gruppi di base, di cui al precedente art. 21. La costituzione deve risultare da atto redatto in forma di scrittura privata autenticata;
- essere dotati di uno statuto democratico con voto procapite;
- essere dotati di personale iscritto nell'apposito Registro regionale di cui al precedente art. 21;
- conformarsi, nella loro attività, agli indirizzi, piani e programmi regionali;
- avere una sede con attrezzature sufficienti al raggiungimento dei fini preposti;
- avere un proprio rappresentante e un organo decisionale;
- avere autonomia contabile e finanziaria.

In via transitoria per il 1981, il riconoscimento potrà essere ottenuto anche da Centri costituiti, sia da Gruppi di base di cui all'art. 21, che da altre forme associative per l'assistenza tecnica in agricoltura costituite tra produttori agricoli, riconosciute ed operanti ai sensi della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e dell'art. 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, purché venga raggiunto il numero minimo di

aziende corrispondenti ad almeno 30 Gruppi di base e siano osservati gli altri requisiti richiesti dal presente articolo. (xxiv)

Per assicurare la migliore diffusione dei risultati della ricerca e della sperimentazione ed il buon funzionamento dell'assistenza alla gestione aziendale i Centri dovranno servirsi esclusivamente di divulgatori iscritti al Registro regionale di cui al precedente art. 21.

La Giunta regionale può concedere, ai predetti Centri, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo regionale annuo è concesso fino a un importo massimo di lire 60.000.000 per i Centri costituiti da almeno 30 Gruppi di base. (xxv)

Per i Centri aventi un numero di Gruppi superiore a 30 il suddetto contributo viene incrementato nella seguente misura:

- L. 1.800.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 31 e 50;
- L. 1.500.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 51 e 75;
- L. 1.300.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi compreso tra 76 e 100;
- L. 1.200.000 a Gruppo, per i Centri costituiti da un numero di Gruppi superiore a 100. (xxvi)

Possono, altresì, usufruire dei suddetti benefici, anche i Centri preposti all'attività di informazione socio-economica istituiti ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 nonché i Centri contabili di cui all'art. 17 della citata legge.

I Centri di cui al terzo comma del presente articolo sono altresì riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio-economica, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69; di contabilità e analisi della gestione aziendale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69; di formazione e qualificazione professionale ai sensi degli artt. 43, 44, 45, 46 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e pertanto beneficiare, per le suddette attività, delle provvidenze previste dalle vigenti leggi. (xxvii)

Art. 24 - (Assistenza tecnica da parte di Cooperative e Associazioni dei produttori)

Sulla base di programmi predisposti dall'ESAV, la Giunta regionale, è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, programmi di attività promozionale e di assistenza tecnica attuati nel settore agricolo e della pesca da parte di:

- Sezioni regionali delle Associazioni Nazionali delle Cooperative;
- Cooperative e Consorzi di Cooperative;
- Associazioni dei produttori.

Art. 25 (xxviii) - (Personale tecnico e dirigente per la Cooperazione e l'Associazionismo).

Allo scopo di favorire l'avviamento di organici complessi associativi la Giunta regionale può concedere a Cooperative di produttori agricoli, ai loro Consorzi e alle Associazioni di produttori che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della acquacoltura e della pesca, contributi in misura non superiore al 75 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale tecnico e dirigente, nel limite di due unità per

ogni Ente.

Detti contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, ad organismi che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti o che abbiano attuato una radicale trasformazione dei medesimi da non oltre 2 anni.

Art. 26 (xxix)-(Valorizzazione delle produzioni).

Ai fini della valorizzazione delle produzioni la Giunta regionale può finanziare specifici programmi formulati dall'ESAV da realizzare in collaborazione con Consorzi di Cooperative, Associazioni dei produttori ed altri Enti ed associazioni ritenuti idonei.

Le attività di valorizzazione sono dirette:

- alla diffusione di informazioni sull'andamento del mercato;
- alla sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti e alla tipicizzazione delle produzioni pregiate.

Titolo V

Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche

Sezione I

Art. 27 (xxx) - (Interventi per l'irrigazione e la bonifica).

Gli interventi nel settore della bonifica, da eseguirsi ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, riguardano:

- a) per le opere pubbliche: l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue, ivi comprese le opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca; le connesse opere idrauliche di difesa valliva e montana e quelle idraulico agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche e irrigue;
- b) per le opere di competenza privata: lo sviluppo dell'irrigazione mediante razionale impiego delle risorse idriche, con preferenza delle iniziative che si attuino in diretta complementarità e integrazione funzionale con le opere pubbliche di bonifica e per quelle a carattere interaziendale che consentano un più economico e razionale esercizio della pratica irrigua.

Il concorso della Regione per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale di bonifica e di assetto del territorio rurale, nonché per la compilazione del piano stesso, è stabilito nella misura del 78 per cento della relativa spesa, riservando per tali attività uno stanziamento non superiore all'1,5 per cento del complessivo stanziamento disposto per il finanziamento delle opere di irrigazione e bonifica di competenza regionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b), incluse nel medesimo progetto di

opere pubbliche di bonifica di cui assicurano e integrano la funzionalità, la Giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 50 per cento nei comprensori di bonifica di prima categoria o nelle zone svantaggiate, oppure un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 32 della presente legge.

Art. 28 (xxxi)-(Interventi per l'approvvigionamento idrico,l'elettrificazione e la viabilità rurale).

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo, la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi previsti dal precedente art. 16, possono concedere:

- a) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di approvvigionamento di acqua potabile, nell'interesse di una pluralità di aziende agricole;
- b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'adduzione e la distribuzione di energia elettrica per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole; (xxxii)
- c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali nell'interesse di una pluralità di aziende agricole.

Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.

Sezione II

Art. 29 (xxxiii) - (Strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche).

Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di organici complessi zootecnici, comprese le relative attrezzature e pertinenze, la Giunta regionale può concedere, alle Cooperative e loro Consorzi e alle associazioni di produttori contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui integrativi per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

In alternativa con tali provvidenze potrà essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi e mutui di importo massimo pari alla spesa ammessa.

Il contributo in conto capitale e/o il concorso negli interessi non potranno superare il 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento nelle zone montane e nelle zone svantaggiate riconosciute tali ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui - della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Sezione III

Art. 30 (xxxiv) - (Provvidenze integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia Sezione orientamento).

Al fine di consentire la partecipazione al concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento - di cui ai Regolamenti del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964, n. 355 del 15 febbraio 1977, n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ammessi dalla CEE al concorso medesimo le previste provvidenze contributive e creditizie.

Dette provvidenze, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per analoghi interventi contemplati dalla presente legge.

Art. 31 (xxxv) - (Mutui integrativi per impianti collettivi e per opere infrastrutturali).

Alle Cooperative e loro consorzi, alle associazioni di produttori nonchè all'ESAV, che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati con provvidenze pubbliche, contributive e/o creditizie, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui, contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni per la copertura delle eventuali maggiori spese non assistite dalle predette provvidenze, purchè le opere siano state realizzate non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici di cui al presente articolo. (xxxvi)

L'importo dei mutui di cui trattasi non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta - nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica - e quella ammessa a fruire dei benefici pubblici.

Il concorso regionale negli interessi su tali mutui - della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di un anno per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 65 della presente legge.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti, possono essere, altresì, concesse ai Consorzi di Bonifica, alle Comunità Montane, ai Comuni o ai Consorzi di utenti per la copertura delle maggiori spese sostenute nell'esecuzione di opere infrastrutturali ammesse al finanziamento del F.E.O.G.A. - Sezione Orientamento o di leggi regionali in materia agricola.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo gli organismi di cui al primo comma che per gli stessi scopi abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 24 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, (xxxvii) o da altre leggi precedenti.

Alle cooperative, loro consorzi e alle associazioni di produttori che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione, e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici può essere concesso un concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata massima ventennale - contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni - per i seguenti scopi:

- a) trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso pubblico o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale;
- b) trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento dei propri impianti, purché non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo (xxxviii).

Per gli scopi di cui alla lettera a) i mutui sono concessi nella misura massima del 70 per cento delle passività e a condizione che i soci concorrano alla totale estinzione delle stesse.

La Giunta regionale determina i criteri, le modalità e i limiti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, rispettando - relativamente all'utilizzo delle dotazioni finanziarie recate dalla legge 1 agosto 1981, n. 423, a tale titolo - le condizioni previste dagli artt. 14 e 16 della medesima legge. (xxxix)

Titolo VI *Interventi settoriali*

Sezione I

Art. 32 (xl) - (Interventi sulle unità produttive per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie).

Allo scopo di consentire alle unità produttive il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti ai termini dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 65.

Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:

- 1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare all'azienda la struttura e l'organizzazione rispondenti ad una economia di mercato;
- 2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti, soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.

Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria per le opere riguardanti:

- a) le opere di cui alla lett. b) dell'art. 27 per le quali provvedono direttamente i privati;
- b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;
- c) la costituzione, l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche

in aziende nelle quali sussistano i presupposti per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della zona;

- d) la costruzione, l'ampliamento, il radicale riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola. (xli)

Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di proprietà contadina.(xlii)

Sezione II

Art. 33 - (Migliore utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o marginali)

Per l'aumento e la migliore utilizzazione delle disponibilità foraggere sono previsti i seguenti incentivi:

- a) (omissis) (xliii)
- b) nelle predette zone, e in alternativa alle provvidenze di cui al punto a), ad agricoltori singoli od associati, che attuino il recupero e la bonifica di terreni abbandonati o mal coltivati e ne utilizzino le risorse foraggere con allevamenti da riproduzione, possono essere concessi contributi annui nella misura massima di L. 100.000 per ciascun capo allevato;
- c) ad Associazioni di allevatori, a Cooperative zootecniche e a Stalle sociali, possono essere concessi dalla Giunta regionale sussidi forfettari dell'entità massima di L. 40.000 per ogni capo di giovane bestiame bovino femminile alpeggiato. L'intervento viene esteso alle iniziative già attuate nell'anno 1978, per la presenza nelle malghe di detto bestiame già verificata dagli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. (xliv)

Art. 34 (xlv) - (Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico).

Per favorire il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo ai bovini, la Giunta regionale può concedere alle Associazioni Provinciali Allevatori finanziamenti per le attività relative alla tenuta dei Libri Genealogici ed all'effettuazione dei controlli funzionali a decorrere dall'anno 1979. La Giunta regionale potrà inoltre concedere adeguate anticipazioni sui finanziamenti statali.

L'entità dei finanziamenti sarà stabilita dalla Giunta regionale in rapporto alle spese ammesse per lo svolgimento delle predette attività e potrà essere commisurata fino al 100 per cento delle spese medesime.

Nei termini di cui al precedente comma, la quota di finanziamento per ciascuna provincia sarà determinata tenendo presenti la consistenza degli allevamenti sottoposti ai controlli e la situazione ambientale delle singole zone.

Per il sostegno e l'allargamento della base selettiva, la Giunta regionale può concedere alle aziende che partecipano all'attività di selezione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - premi di entità forfettaria da stabilirsi annualmente, con una maggiorazione in misura non superiore al 50 per cento per i territori classificati montani. Detti premi verranno corrisposti annualmente, per tutte le bovine che hanno chiuso ufficialmente la lattazione nell'anno precedente, alle aziende la cui produzione media di latte ha superato la produzione media provinciale della razza, con riferimento alle suddette lattazioni.

La Giunta regionale può inoltre concedere finanziamenti all'Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico, sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso. Detti finanziamenti sono finalizzati alle seguenti azioni:

- a) attuazione - tramite le Associazioni Provinciali Allevatori - di prove di progenie e/o performance - test, a decorrere dalla campagna 1979/1980, per l'individuazione del valore genetico dei riproduttori delle varie specie in produzione zootecnica da immettere in fecondazione artificiale;
- b) attuazione di iniziative volte alla preparazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore della fecondazione artificiale;
- c) concessione di contributi forfettari, con congrua maggiorazione per i territori classificati montani, per ogni certificato di fecondazione artificiale praticata con seme di riproduttori testati positivamente altrove, in mancanza di una sufficiente disponibilità nell'ambiente veneto di seme di riproduttori provati positivamente.

Art. 35 -(Provvidenze per lo sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale)

Per concorrere allo sviluppo ed al sostegno della base riproduttiva animale possono essere concessi:

- a) agli allevatori singoli od associati operanti nei territori classificati montani, sussidi dell'entità massima di lire 80.000 pro capite, per la produzione di manze gravide destinate alla riproduzione ed iscritte nei Libri Genealogici;
- b) contributi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di tori da riproduzione da parte di gestori di stazioni di monta pubblica nelle zone classificate montane, fino a che non sia in atto un efficiente servizio di interventi di fecondazione artificiale nelle singole zone suddette;
- c) contributi, dell'entità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di riproduttori selezionati di ambo i sessi appartenenti alle specie equina, ovina, caprina, suina e cunicola, nonchè per l'acquisto di " parents " delle specie suina e cunicola.

Le provvidenze di cui al presente articolo verranno concesse nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative comunitarie per lo specifico settore.

Art. 36 (xlvì) - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio zootecnico).

Allo scopo di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, ad imprenditori agricoli singoli o associati, a stalle sociali e loro consorzi, nonchè ad associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti per i seguenti scopi:

- a) acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione e di attrezzature zootecniche necessarie per la gestione degli allevamenti;
- b) acquisto di bestiame da ingrasso. (xlvii)

I predetti prestiti, contratti ai sensi dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, avranno la durata massima di cinque anni per gli scopi di cui alla lett. a) del comma precedente e di un anno per gli scopi di cui alla lett. b) del comma precedente.

Per quanto concerne gli scopi di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, i prestiti sono concessi con priorità per l'acquisto di bovine idonee al miglioramento della produzione del latte.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed alle altre forme associative di produttori.

A parità di condizioni, sarà data precedenza agli acquisti di bestiame effettuati presso centri cooperativi di svezzamento operanti nella Regione.

Il concorso regionale negli interessi sarà concesso in conformità di quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

La concessione dei prestiti agevolati per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo avverrà nel rispetto di criteri stabiliti dalla normativa comunitaria per lo specifico settore.

Art. 37 - (Anticipazione di fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari concernenti premi di nascita vitelli)

Per le spese relative all'attuazione dei Regolamenti Comunitari concernenti la corresponsione di premi per i vitelli afferenti alla Campagna di Commercializzazione della carne bovina 1977/78 nonché di altri analoghi Regolamenti C.E.E. in materia, potranno essere predisposte, a favore delle Associazioni Provinciali Allevatori, adeguate anticipazioni reintegrabili a seguito delle introitazioni dei previsti rimborsi convenuti con l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.)

Art. 38 (xlviii) - (Interventi per l'igiene ed il miglioramento qualitativo del latte).

Alle cooperative, anche di servizio, ed ai loro consorzi, che provvedono al pagamento del latte secondo qualità, possono essere concessi sussidi forfettari per le spese di prelievamento, trasporto ed analisi dei campioni di latte presso i laboratori riconosciuti dalla Giunta regionale, privilegiando i maggiori oneri derivanti dalle difficoltà strutturali ed ambientali delle aziende di produzione.

Ai soggetti di cui al comma precedente possono essere concessi contributi nella misura massima del 40 per cento, con elevazione al 50 per cento nelle zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di vasche per la refrigerazione del latte.

Art. 39 (xlix) - (Interventi particolari in zootecnia).

In aggiunta alle provvidenze già previste dai precedenti articoli a favore della zootecnia, vengono disposti i seguenti interventi:

- a) ad allevatori singoli od associati possono essere concessi premi forfettari, dell'entità massima di L. 30.000 per ciascun vitello scolostrato, venduto e collocato presso centri cooperativi di svezzamento, la cui attività sia collegata con quella di ingrasso o allevamento. Detti premi saranno corrisposti agli aventi titolo tramite i centri di svezzamento, e l'entità degli interventi, la cui attuazione è limitata a tre anni, verrà progressivamente ridotta nell'ambito di tale periodo;
- b) al fine di favorire iniziative di carattere promozionale nel settore della produzione e

- commercializzazione, le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali concernenti l'attuazione di mostre, mostre-mercato e di rassegne di specie animali in produzione zootecnica. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, anche con la partecipazione finanziaria di Enti ed Organismi locali, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali; (l)
- c) per una più adeguata valorizzazione del settore bachisericolo, possono essere concessi: (li)
- 1) da parte della Giunta regionale, a favore di Istituti e Centri all'uopo individuati dalla Giunta medesima ed operanti con specifica qualificazione:
 - finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;
 - contributi, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi di sperimentazione e selezione finalizzati al miglioramento genetico del seme bachi. Tali programmi dovranno essere predisposti in maniera coordinata tra i predetti Istituti o Centri ed approvati preventivamente dalla Giunta regionale;
 - 2) a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, prestiti agevolati ai sensi del successivo art.51 per l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili, ivi comprese quelle di copertura, per la razionalizzazione delle attività gelsibachicole. In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi contributi in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile; (lii)
- d) al Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto, costituito con deliberazione n. 54 del 21 maggio 1974 del Consiglio regionale del Veneto, la Giunta regionale può concedere - a decorrere dall'anno 1979 - sovvenzioni annuali al fine di sostenere lo svolgimento delle attività istituzionali; (liii)
- e) la Giunta regionale può concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresì l'acquisto, il mantenimento e l'impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale".(liv)
- f) le Amministrazioni provinciali sono delegate a proporre programmi annuali diretti a sostenere l'allevamento equino in selezione appartenente alle razze " Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido " e " Avelignese" nonchè l'allevamento del cavallo da sella effettuato nell'ambito delle aziende agricole. La Giunta regionale provvede ad approvare ed a finanziare tali programmi, affidandone la gestione alle Amministrazioni Provinciali.
- g) al fine di favorire la conservazione delle razze locali delle specie avicole, cunicole e di altre specie zootecniche minori la Giunta regionale è autorizzata ad approvare e finanziare i programmi presentati dall'Associazione Regionale Allevatori Veneti.(lv)

Sezione III

Art. 40 - (Miglioramento della fertilità delle bovine)

Per la lotta contro l'infertilità delle bovine la Regione si avvale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sulla base di una convenzione stipulata tra la Giunta regionale e l'Istituto stesso.

A tal fine l'Istituto provvede ad organizzare un servizio permanente per la lotta contro l'infertilità delle bovine che attua per il tramite delle Associazioni Provinciali Allevatori e con la collaborazione delle Associazioni di razza, sviluppando ogni azione nei territori e nelle zone di maggiore concentrazione di bovine da riproduzione e di maggiore incidenza della infertilità nonché della mortalità neonatale dei vitelli.

L'azione predetta verrà svolta con particolare intensità nei confronti delle razze frisona italiana e bruna alpina.

Il servizio permanente di cui al secondo comma è esteso a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni di cui al comma precedente.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - oltre ad una qualificata assistenza tecnica, sanitaria ed alimentare a livello di azienda - assicurerà:

- a) la diagnosi precoce di gravidanza di tutte le bovine sottoposte a fecondazione artificiale;
- b) l'istituzione di una scheda di allevamento in cui saranno riportate:
 - 1) le caratteristiche generali dell'azienda;
 - 2) la verifica delle condizioni di fertilità dell'allevamento e della mortalità dei vitelli;
 - 3) le condizioni sanitarie del bestiame per ciò che riguarda eventuali malattie infettive della sfera genitale e stati dismetabolici e delle malattie riguardanti i vitelli;
 - 4) la verifica dell'alimentazione, eseguita in relazione ad eventuali squilibri, eccessi o carenze;
 - 5) la verifica delle condizioni ambientali;
 - 6) l'annotazione di manifestazioni riferibili a cause genetiche;
- c) il controllo della capacità riproduttiva, almeno una volta all'anno, del materiale seminale dei tori adibiti o da adibire alla monta, nonché il controllo nei confronti della influenza bovina I.B.R. Il controllo nei confronti della I.B.R. sarà esteso anche ai tori dei centri per la fecondazione artificiale.

Per ogni singola bovina verrà redatta una scheda ginecologica nella quale dovranno essere riportati tutti i dati riguardanti la carriera riproduttiva, nonché gli elementi che compongono la razione alimentare.

Art. 41 - (Lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli)

Per la prevenzione della mortalità neonatale dei vitelli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie redigerà e manterrà aggiornata la mappa dei germi patogeni predominanti nei vari territori della Regione, allo scopo di predisporre appositi vaccini efficaci per la vaccinazione preventiva delle bovine gravide e per la vaccinazione dei vitelli, nei primi giorni di vita, contro le malattie neonatali.

Ogni caso di mortalità, pre o post-natale, dovrà essere segnalato immediatamente da parte del veterinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per i necessari accertamenti. L'Istituto medesimo indicherà il tipo di vaccino da impiegare in

ciascun allevamento in relazione alle cause che hanno determinato la mortalità.

La Giunta regionale può concedere finanziamenti a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'allestimento, il potenziamento ed il funzionamento di laboratori specificatamente finalizzati alla lotta contro l'infertilità e la mortalità neonatale dei bovini.

Art. 42 (lvi) - (Lotta e profilassi delle mastiti bovine).

Fin quando la Regione non avrà provveduto a costituire gli organi e gli uffici destinati a svolgere funzioni in materia veterinaria in dipendenza dell'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, recante norme per la lotta e profilassi delle mastiti bovine, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- a) il primo comma dell'art. 2 è così sostituito:
(omissis). (lvii)
- b) l'ultimo comma dell'articolo 2 è abrogato;
- c) il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono così sostituiti:
(omissis). (lviii)
- d) dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
(omissis). (lix)

Sezione IV

Art. 43 (lx) - (Interventi per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura).

Per il miglioramento e la valorizzazione dell'ortoflorofrutticoltura, dell'olivicoltura e della vitivinicoltura sono previsti interventi così distinti per settori:

- A) ortoflorofrutticoltura e olivicoltura
 - 1) per la costituzione di vivai e per la costruzione o l'ammodernamento di serre, possono essere concessi, con priorità alle iniziative realizzate da Cooperative e Associazioni dei produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
 - 2) per il rinnovo degli impianti frutticoli - limitatamente alle aree delimitate, alle specie considerate ed alle cultivars determinate nel progetto agricolo alimentare regionale - nonché degli impianti olivicoli, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
 - 3) per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relative alla meccanizzazione delle operazioni colturali di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti nonché al potenziamento del trasporto dei medesimi, particolarmente in regime freddo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;
 - 4) nella concessione delle provvidenze previste dal precedente art. 29, per lo specifico settore ortoflorofrutticolo, verrà data preferenza alle iniziative riguardanti l'integrazione delle attuali strutture di mercato e centri di vendita;
 - 5) la Giunta regionale può concedere alle Associazioni dei produttori

ortofrutticoli un contributo sino al 40 per cento del costo per l'acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione, realizzati senza l'intervento pubblico;

- 6) al Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio interregionale di interesse pubblico costituito con D.P.R. 29 maggio 1976, la Giunta regionale può concedere - a decorrere dall'anno 1979 - sovvenzioni annuali per lo svolgimento delle attività istituzionali del centro medesimo; (lxi)

B) vitivinicoltura

- 1) per la riconversione produttiva dei vigneti e per l'esecuzione di nuovi impianti in armonia con la disciplina comunitaria per il settore - limitatamente alle zone collinari e di pianura arida individuate nel progetto agricolo alimentare regionale - possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- 2) per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature relativi alla meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta, al miglioramento dei processi di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto nonché al potenziamento del trasporto del medesimo, possono essere concessi prestiti agevolati ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 51;
- 3) le provvidenze previste dal precedente art. 29, per lo specifico settore, verranno concesse esclusivamente per l'adeguamento degli impianti esistenti con priorità per quelli a servizio delle zone viticole collinari e di pianura aride.

Art. 44 - (Difesa attiva delle colture arboree di pregio)

Ai fini di assicurare una idonea protezione delle colture arboree di pregio - con sistemi di allevamento razionali e produzioni qualificate - può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui agevolati per l'acquisto e la installazione di impianti fissi di reti antigrandine.

Il concorso regionale sui predetti mutui - della durata massima di anni dieci per l'ammortamento e di un anno per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'[art. 65](#) della presente legge.

In alternativa ai mutui di cui al primo comma e per gli interventi in esso indicati, la Giunta regionale, ai sensi della legge del 15 ottobre 1981, n. 590, art. 10, può concedere ai produttori singoli ed associati un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile (cap. 11556). (lxii)

Art. 45 - (Istituzione e tenuta del catasto frutticolo e viticolo).

L'ESAV entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce e cura la tenuta del catasto frutticolo regionale nonché del catasto viticolo regionale nell'ambito di quello nazionale.

Sezione V

Art. 46 - (Interventi nelle aree di collina e montagna)

Nelle aree montane e nelle aree svantaggiate di collina, al fine di costituire idonee unità agro-economiche, la Giunta Regionale, per il conseguimento della migliore produttività dei terreni coltivati ed il recupero e l'utilizzazione delle aree abbandonate o

insufficientemente coltivate, promuove:

- a) la realizzazione di infrastrutture, quali opere di approvvigionamento idrico, elettrodi, linee telefoniche, viabilità, secondo le indicazioni dei piani di sviluppo delle Comunità montane;
- b) la costituzione di società cooperative ed associazioni di produttori e di imprese familiari.

Per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lett. a) possono essere concessi contributi in conto capitale sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Gli interventi di cui al presente articolo sono inseriti in programmi approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. I compiti di attuazione di tali programmi sono delegati alle Comunità Montane, le quali possono avvalersi degli Uffici tecnici della Regione. (lxiii)

Art. 47 - (Sviluppo delle iniziative agrituristiche).

(omissis). (lxiv)

Art. 48 - (Valorizzazione dell'ambiente rurale)

(omissis). (lxv)

Titolo VII

Interventi per favorire l'esercizio delle imprese agricole singole ed associate

Art. 49 (lxvi) - (Credito di conduzione).

A favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, di cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti ai termini dell'art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale sui predetti prestiti, della durata massima di un anno, sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti proprietari e fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti di aziende agricole, nonché alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle stalle sociali.

Art. 50 (lxvii)-(Interventi a favore di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la valorizzazione e la difesa della produzione).

A favore di cooperative, anche di servizio, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli ed altri enti particolarmente qualificati che istituzionalmente attuino iniziative o esplicino attività, per la valorizzazione e la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo negli interessi sui prestiti contratti per far fronte alle necessità di gestione, entro il limite del 10 per cento dell'importo di tali prestiti.

In alternativa alle provvidenze di cui al precedente comma, può essere concesso ai

medesimi organismi ed enti un contributo fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese complessive di gestione. (lxviii)

Le provvidenze di cui sopra saranno accordate prioritariamente ad organismi ad ampia base associativa con particolare riguardo ai consorzi di cooperative che operino, su consistenti basi territoriali, nei settori produttivi di maggior rilevanza per l'economia agricola regionale e che possiedano i necessari requisiti strutturali ed organizzativi per concorrere in maniera sostanziale al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche.

A favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi relativi a prestiti, della durata massima di sei mesi, contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci.

A favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori può essere concesso un concorso negli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli e zootecnici conferiti per la conservazione, la lavorazione e vendita collettiva. Detti prestiti non potranno eccedere i tre quinti del valore attribuito ai prodotti conferiti e dovranno essere commisurati al volume effettivo delle anticipazioni e al periodo per il quale tali anticipazioni non risultano coperte dalla reintegrazione consentita dalla vendita dei prodotti sui quali sono state calcolate, che comunque, non potrà essere superiore ai 12 mesi.

In alternativa ai prestiti di cui al precedente comma, potrà essere concesso un contributo regionale negli interessi - in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello stabilito per gli analoghi prestiti agrari - su finanziamenti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti.

Per consentire una più conveniente collocazione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici che richiedono processi di stagionatura e invecchiamento a favore di cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di produttori può essere concesso un concorso sugli interessi su prestiti agrari di esercizio della durata massima di mesi dodici. (lxix)

Le agevolazioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo possono essere concesse anche ad organismi associativi di secondo grado e di gradi successivi, ai quali vengono conferiti dai propri aderenti prodotti anche già parzialmente o totalmente trasformati, sia per il completamento della lavorazione, sia per la conservazione e vendita collettiva. (lxx)

I prestiti contemplati dal quarto, quinto e settimo comma saranno contratti ai termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni; il concorso regionale su tali prestiti sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 e successive modificazioni. (lxxi)

A favore di produttori singoli e associati può essere concesso un contributo per la raccolta e il trasporto del latte, secondo i criteri fissati dal Cipaa. (lxxii)

Art. 51 - (lxxiii) (Prestiti agevolati per lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola).

Per favorire lo sviluppo e l'adeguamento della meccanizzazione agricola - ai fini del miglioramento e della difesa delle produzioni sia in termini quantitativi che qualitativi, per concorrere al contenimento o alla riduzione dei costi di produzione e per consentire più idonee condizioni per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - ad imprenditori agricoli singoli o associati, a cooperative agricole, a centri aventi per scopo l'assistenza tecnica o la

formazione professionale nello specifico settore, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I prestiti di cui al comma precedente - contratti ai termini dell'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni - avranno una durata massima di cinque anni e il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai medesimi sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

In armonia con gli obiettivi e le azioni individuati per i vari settori ed in correlazione con gli altri interventi per essi previsti, le agevolazioni di cui trattasi verranno inoltre accordate prioritariamente ai prestiti riguardanti l'acquisto di:

- macchine operatrici ed eventuali attrezzature ad esse connesse che migliorino sul piano tecnico le operazioni colturali e di raccolta delle colture di pregio, della barbabietola, del tabacco nonché dei foraggi e cereali foraggeri;
- impianti ed attrezzature mobili per l'irrigazione e per la protezione delle colture di pregio.

Sarà altresì accordata priorità agli acquisti, effettuati da parte di organismi cooperativi o di associazioni di produttori, di macchinari, impianti ed attrezzature per la dotazione dei complessi da essi gestiti nonché per la prerrefrigerazione, refrigerazione, congelamento e surgelamento e di mezzi frigoriferi di trasporto ai fini di consentire più idonee condizioni nella raccolta e nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e delle carni.

Titolo VIII *Pesca, Acquacoltura e Itticoltura*

Sezione I

Art. 52 - (Interventi nel settore della pesca). (lxxiv)

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della pesca e di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore, può essere concesso a favore di Cooperative e loro Consorzi, di Enti, di associazioni di produttori e, in via subordinata, di privati esercenti la pesca e l'acquacoltura, un concorso sugli interessi relativi a:

- a) prestiti della durata massima di cinque anni, per sostituzione ed acquisto di apparati motori su scafi da pesca di potenza non superiore a 15 cv. fiscali per i motori fuoribordo e a 50 cv. fiscali per i motori entro bordo; acquisto di reti ed attrezzature per la pesca; acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato o attrezzi con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo; acquisto di novellame da destinare a ripopolamento intensivo e semintensivo sulla base di piani finalizzati;
- b) mutui della durata massima di venti anni, per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate; impianto ed acquisto di attrezzature per spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici delle cooperative di pescatori; acquisto di impianti ed attrezzature atte ad agevolare le funzioni statistiche-

produttive da parte di cooperative di pescatori e loro consorzi.

L'importo massimo della spesa ammissibile ai fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari a: (lxxv)

- L. 400 milioni per le cooperative e loro consorzi, e associazioni di produttori che abbiano l'effettiva disponibilità del prodotto dei soci;
- L. 200 milioni per organismi associativi ed enti che non abbiano disponibilità del prodotto dei soci;
- L. 50 milioni per i pescatori singoli.

Per beneficiare dei suddetti finanziamenti, sia le cooperative che i singoli dovranno presentare un piano di pesca da cui risultino, tra l'altro, gli investimenti da attuare, l'impegno di lavoro dei beneficiari ed il livello di reddito a fine piano.

In alternativa al concorso sugli interessi, per le iniziative attuate da parte di pescatori di professione, sia autonomi che soci di cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e, comunque, non oltre lire sei milioni.

Il concorso regionale negli interessi sui mutui e sui prestiti previsti dal presente articolo sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti, provvede la Giunta Regionale.

Art. 53 (lxxvi) - (Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della itticoltura).

Per il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento delle produzioni ittiche nelle acque interne e vallive del Veneto, possono essere concessi ad Enti esercenti la pesca e l'acquacoltura, a cooperative di produttori e loro consorzi, ad associazioni di produttori ed in via subordinata a produttori singoli, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile per: (lxxvii)

- a) la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti di piscicoltura ed acquacoltura in genere;
- b) l'acquisto, la sistemazione ed il potenziamento di impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, stabulazione ed allevamento in valli, stagni ed altri bacini idonei all'allevamento del pesce e dei molluschi eduli;
- c) la realizzazione di opere complementari destinate al miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre.

Il suddetto contributo può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento limitatamente alle cooperative che abbiano l'effettiva e totale disponibilità del prodotto dei soci i quali esercitano l'attività a tempo pieno.

Per la quota di spesa ritenuta ammissibile non coperta da contributo può essere concesso un concorso regionale sul pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Il concorso regionale sugli interessi su detti mutui - della durata massima di anni 20 per l'ammortamento e di anni 2 per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Per progetti di particolare interesse nel settore dell'acquacoltura, può essere concesso ai richiedenti, in alternativa alle provvidenze sopra indicate, un contributo pari almeno al 5 per cento e non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tale da consentire agli stessi di beneficiare degli interventi finanziari previsti dalle norme comunitarie.

Alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alle iniziative riguardanti organismi collettivi ed enti nonché a quelle beneficiarie degli interventi

comunitari per lo specifico settore, provvede la Giunta regionale.

Art. 54 - (Interventi per il potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici).(lxxviii)

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della pesca, della molluschicoltura, dell'acquacoltura ivi compreso l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti medesimi, nonché per l'acquisto di strutture preesistenti, la Giunta Regionale può concedere a cooperative di pescatori e loro consorzi, ad Enti a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, ad associazioni di produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed un concorso nel pagamento degli interessi su mutui integrativi per la parte di spesa non coperta dal contributo.

Il concorso regionale negli interessi su detti mutui - della durata massima di anni venti per l'ammortamento e di anni due per il preammortamento - sarà concesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 65 della presente legge.

Art. 55 - (Iniziativa promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici)

La Giunta Regionale può concorrere fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il finanziamento di programmi di attività promozionali e di valorizzazione dei prodotti attuati da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori, nonché da Enti pubblici e da imprese a Partecipazione Statale che si dedicano all'allevamento, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il suddetto contributo verrà concesso, in via prioritaria, per iniziative riguardanti:

- a) il miglioramento delle tecniche di produzione, allevamento, lavorazione conservazione e commercializzazione;
- b) l'aggiornamento di tecnici ed esperti anche attraverso incontri di studio, di seminari e di tirocini all'uopo organizzati;
- c) l'informazione tecnico-economica e la divulgazione dei principi cooperativistici.

Sezione II

Art. 56 - (Istituzione del “ Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura ”).

L'ESAV istituirà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria struttura amministrativa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Consiglio regionale, un Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura.

Il centro si articolerà nelle seguenti tre sezioni:

- a) acqua salmastra e maricoltura;
- b) molluschicoltura, crostacei ed alghe;
- c) acque dolci.

A detto centro vengono attribuite anche le funzioni di competenza della Regione Veneto del Consorzio Obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro soppresso dall'art. 1 bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con

modificazioni, del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, nonché quella del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea, che viene soppresso con l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di vigilanza che sono attribuite alle Provincie.

Il patrimonio e il personale dei predetti consorzi - eccettuato quello addetto alla vigilanza, che è trasferito alle Provincie -, sono trasferiti all'ESAV che li destinerà all'espletamento dei compiti affidati al Centro di cui al presente articolo.

La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari per disciplinare la successione in favore all'ESAV.

Le entrate di ciascun consorzio, sia di carattere tributario che contributivo, ed i proventi patrimoniali sono del pari attribuiti all'ESAV, salvo una quota determinata annualmente dalla Giunta regionale da devolversi alle Provincie per l'attività di vigilanza.

Al Centro infine sono attribuite le funzioni già svolte dallo Stabilimento Ittiogenico di Brescia nel territorio della Regione Veneto.

La Giunta regionale può riconoscere altri laboratori ed Istituti sperimentali e stipulare con essi eventuali convenzioni per l'attuazione di specifici programmi di attività i quali saranno approvati dalla Giunta regionale stessa.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 57 (lxxix) - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare).

E' istituito nell'ambito della struttura del Dipartimento per l'Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:

- a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;
- b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;
- c) controllo dell'applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;
- d) controllo delle produzioni di sementi;
- e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;
- f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.

I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito agrario.(lxxx)

La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell'ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.

(omissis) (lxxxi)

La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle

Autorità competenti affinché gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività. A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo.

Art. 58 - (Riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica)

Allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell'ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell'organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell'ordinamento produttivo e dell'impresa agricola, nonché per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.

I predetti consorzi continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della Giunta regionale.

I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo distinte le relative gestioni e sotto l'osservanza e con i benefici delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.

Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il patrimonio viene ripartito in ragione della contribuzione gravante sugli immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27 e la tabella di attribuzione delle rappresentanze, di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, sono così sostituiti:
(omissis). (lxxxii)

Art. 59 - (Ordinamento dei compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica).

(omissis). (lxxxiii)

Art. 60 - (Calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale).

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Le deliberazioni con le quali viene delimitato il territorio danneggiato e viene specificato il tipo di provvidenza da applicare devono essere adottate dalla Giunta regionale di norma entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

Le provvidenze di cui all'art. 3 lettere a) e b), nonché agli artt. 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni - fermo restando quanto altro da essa disposto - possono essere accordate anche prima della emanazione del Decreto Ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di Solidarietà Nazionale. (lxxxiv)

La Giunta regionale può pertanto disporre anticipazioni agli aventi diritto per la concessione delle predette provvidenze, reintegrabili, a seguito delle introitazioni dei previsti finanziamenti da parte dello Stato.

In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di dichiarazione della eccezionalità dell'evento oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, l'onere dei benefici concessi e non reintegrati rimane a carico della Regione stessa.

La concessione dei prestiti previsti dagli artt. 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sarà effettuata previo rilascio di apposito nulla-osta da parte della Giunta regionale o dei propri uffici o servizi all'uopo delegati.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, potranno essere concessi contributi sugli interessi nella misura del 5 per cento dell'importo dei prestiti contratti per far fronte alle proprie necessità di gestione.

Art. 61 - (Comitati per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura).

1. E' istituito, in ogni provincia della regione, un Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, con le medesime funzioni già svolte dai Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Il Comitato provinciale, che ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, è composto da:

- a) il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Intendente di Finanza o un suo delegato;
- c) un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, designato dall'Intendente di Finanza;
- d) un ufficiale del Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, designato dal Comandante;
- e) il responsabile dell'Ufficio Utenti Motori Agricoli dell'IPA o un suo delegato;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
- g) un rappresentante delle Associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola designato dalle stesse;
- h) un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura;
- i) un rappresentante del Consorzio Agrario Provinciale, designato dallo stesso.

Svolte le funzioni di segretario il responsabile dell'Ufficio U.M.A. o il suo delegato.

2. E' inoltre istituito un Comitato regionale con il compito di coordinare l'attività dei Comitati provinciali e di esprimere pareri alla Giunta regionale in materia di consumi di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e di questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi di carburanti agricoli.

Il Comitato regionale è composto da:

- a) il Coordinatore del Dipartimento per l'agricoltura o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un funzionario del Dipartimento per l'Agricoltura, designato dal Coordinatore del Dipartimento stesso;
- c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
- d) un rappresentante delle Associazioni provinciali imprese di meccanizzazione agricola designato dalla Federazione imprese di meccanizzazione agricola del Veneto;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla stessa;

- f) un rappresentante della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, designato dalla stessa;
- g) due rappresentanti delle Società petrolifere operanti nella Regione, di cui uno designato dall'Associazione Sindacale Intersind del Veneto e l'altro dalla Federazione regionale degli industriali;

Svolge le funzioni di segretario il componente di cui al punto b) del comma precedente.

3. I comitati provinciali ed il Comitato regionale vengono costituiti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale; le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute ed i Comitati possono essere validamente insediati, purchè i membri nominati non siano inferiori ai due terzi del collegio.

I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Ai membri dei Comitati di cui al presente articolo sono assegnate, ove spetti, le indennità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40. (lxxxv)

Art. 62 - (Compenso alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli utenti di motori agricoli).

La Giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e delle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola nel Veneto per gli adempimenti istruttori relativi all'assistenza agli utenti di motori agricoli, nell'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 76 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, può concedere compensi alle stesse organizzazioni sulla base delle pratiche istruite, a decorrere dal 1 aprile 1979.

A tal fine la Giunta regionale determina annualmente i termini, le modalità e le misure per la corresponsione dei compensi di cui al comma precedente e il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni interessate.

Art. 63 - (Agevolazioni tributarie)

Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla vigente legislazione statale in materia.

Art. 64 - (Fondo interbancario di garanzia)

I prestiti ed i mutui agrari di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65 (lxxxvi)-(Determinazione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio).

Il concorso regionale per i prestiti ed i mutui di cui agli articoli della presente legge è ragguagliato:

- per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;

- per l'ammortamento, alla differenza tra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento, e quella calcolata al tasso agevolato a carico dei mutuatari.

Per le operazioni di credito agrario il tasso massimo praticabile dagli Istituti ed Enti di credito è quello determinato ai sensi della vigente normativa statale.

Per le operazioni di credito peschereccio il tasso massimo praticabile verrà convenuto tra la Giunta regionale e gli Istituti ed Enti di credito autorizzati ad operare nel settore.

I tassi massimi di cui ai precedenti commi sono fissati al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 9 per cento elevabile al 12 per cento nei territori classificati montani, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore rispettivamente al 6 per cento ed al 4 per cento.

Per gli interventi creditizi - effettuati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 " Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura " e finanziati ai termini della presente legge - il concorso regionale negli interessi e il tasso a carico dei beneficiari vengono stabiliti entro i limiti previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 69/78 e, comunque, in misura tale che risultino più favorevoli di almeno due punti nei confronti di quelli determinati ai sensi del comma precedente.

Art. 66 - (Gestione delle spese per gli interventi)

La gestione delle spese per gli interventi di cui alla presente legge viene effettuata in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito agrario e di credito peschereccio verrà liquidato sulla base di appositi elenchi dei prestiti o dei mutui perfezionati trasmessi dagli Istituti od Enti finanziatori.

Per i mutui contemplati dalla presente legge, al fine di porre a carico dei beneficiari, già in sede di preammortamento delle operazioni, l'interesse al netto del concorso regionale, il concorso medesimo potrà essere corrisposto agli Istituti di credito finanziatori in via anticipata. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti predetti.

Per gli interventi di cui agli articoli 49 e 50, la Giunta regionale, con il provvedimento di definizione del concorso regionale negli interessi e delle modalità di presentazione delle domande, quantifica l'ammontare complessivo della spesa per l'esercizio di competenza, nonchè gli eventuali oneri a carico degli esercizi futuri, prevedendo, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di priorità e preferenza stabiliti dalla vigente normativa di settore. Il provvedimento è previamente comunicato al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di cui all'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni. (lxxxvii)

Art. 67 - (Modificazioni del progetto agricolo alimentare)

La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenterà al Consiglio

regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi eseguiti nell'anno precedente in forza della presente legge ed in correlazione con quanto previsto dal progetto agricolo alimentare.

La Giunta regionale, valutato lo stato di attuazione degli interventi, elabora e sottopone al Consiglio regionale eventuali proposte di variazione e di aggiornamento del progetto agricolo alimentare e dei conseguenti adeguamenti degli interventi ad esso ordinati, anche relativamente ai finanziamenti.

Art. 68 - (Disposizioni transitorie per l'applicazione delle altre leggi regionali vigenti in materia)

Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere dal 150 giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si applicano anche per gli analoghi interventi previsti dalle altre leggi regionali vigenti in materia, con l'esclusione di quelli la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge anche le domande presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili.

Art. 69 - (Attività surrogatoria della Giunta regionale)

Fino a quando non siano funzionanti i Consigli di Comprensorio, le competenze ad essi attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai Consigli di Comprensorio o delle Comunità Montane per l'attuazione delle funzioni ad essi attribuite.

Titolo IX
Autorizzazioni di spesa

Art. 70 - (Autorizzazioni di spesa)

Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa complessive per il triennio 1980-1982:

- Art. 20 L. 2.400 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 21 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.000 per l'esercizio 1980;
- Art. 22 III comma L. 3.500 milioni, di cui L. 1.500 per l'esercizio 1980;
- Art. 22 VI comma L. 750 milioni, di cui L. 250 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 23 L. 3.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 24 L. 900 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 25 L. 600 milioni, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 27 L.61.000 milioni, di cui L.20.300 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 28 L. 5.500 milioni, di cui L. 1.500 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 32 V comma L. 4.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 33 L. 1.300 milioni, di cui L. 500 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 34 IV e V comma e art. 35 L. 5.350 milioni di cui L. 1.400 milioni per l'esercizio 1980;

- Art. 36, lett. a) L. 1.272 milioni quale limite di impegno su prestiti quinquennali, di cui L. 72 milioni per l'esercizio 1980 e L. 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 38 L. 1.800 milioni, di cui L. 800 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 39, lett. a) L. 300 milioni, di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 39, lett. b) L. 300 milioni, di cui L. 150 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 39, lett. c) L. 300 milioni, di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 39, lett. d) L. 300 milioni, di cui L. 150 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 39, lett. e) e f) L. 600 milioni, di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- Artt. 40 e 41 L. 5.694 milioni, di cui L. 1.898 per l'esercizio 1980;
- Art. 42 L. 440 milioni, di cui L. 300 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 1) L. 1.400 milioni, di cui L. 600 per l'esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 2) L. 3.817 milioni, di cui L. 1.383 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 5) L. 570 milioni di cui L. 285 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. a) punto 6) L. 950 milioni di cui L. 475 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 43 I comma lett. b) punto 1) L. 1.562 milioni di cui L. 536 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 44 L. 900 milioni quale limite d' impegno complessivo su mutui decennali più un anno di preammortamento con un limite annuale di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio;
- Art. 45 L. 60 milioni di cui L. 30 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 46 L. 13.947 milioni di cui L. 4.649 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 47 L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 48 L. 200 milioni di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 50 IV comma L. 1.800 milioni di cui L. 200 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 52 I comma lett. a) L. 500 milioni quale limite d' impegno complessivo su prestiti quinquennali di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980 e L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 52 I comma lett. b) e art. 54 L. 1.400 milioni quale limite d' impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 400 milioni per l'esercizio 1980 e L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 52 IV comma L. 573 milioni di cui L. 173 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 53 I comma L. 1.944 milioni di cui L. 42 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 53 III comma L. 1.590 milioni quale limite d'impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 230 milioni per l'esercizio 1980 e L. 680 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982;
- Art. 54 I comma L. 1.300 milioni di cui L. 500 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 55 L. 500 milioni di cui L. 200 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 56 L. 100 milioni di cui L. 40 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 60 IV comma L. 6.959 milioni così ripartiti:
 - L. 3.359 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 364/ 1970, di cui L. 1.359 per l'esercizio 1980;
 - L. 600 milioni quale limite d' impegno complessivo su prestiti quinquennali per

l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5

- Il comma della legge 364/ 1970, con un limite d' impegno annuo di L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 1980-1982;
- L. 3.000 milioni quale limite d' impegno complessivo su prestiti quinquennali per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge 364/ 1970, con un limite d' impegno annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi del triennio 1980-1982;
- Art. 60 VII comma L. 300 milioni di cui L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- Art. 62 L. 400 milioni di cui L. 200 milioni per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi 1981 e 1982 sono altresí disposte le seguenti autorizzazioni complessive di spesa:

- Art. 26 L. 600 milioni di cui L. 300 milioni per l'esercizio 1981;
- Artt. 29 e 30 L. 8.000 milioni per contributi in unica soluzione, di cui L. 4.000 milioni per l'esercizio 1981;
- Artt. 29, 30, 31 e 32 L. 535 milioni quale limite d' impegno complessivo su mutui ventennali più 2 anni di preammortamento, di cui L. 215 milioni per l'esercizio 1981 e 320 milioni per l'esercizio 1982;
- Art. 36 lett. b) L. 4.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l'esercizio 1981;
- Art. 49 L. 11.000 milioni di cui L. 6.000 milioni per l'esercizio 1981;
- Art. 50 I e II comma L. 4.000 milioni di cui L. 2.000 milioni per l'esercizio 1981;
- Art. 50 V e VI comma L. 10.000 milioni di cui L. 5.000 milioni per l'esercizio 1981;
- Art. 51 L. 4.000 milioni quale limite d' impegno complessivo su prestiti quinquennali, con una quota annuale di L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982.

Le quote annuali di spesa, escluse quelle attinenti a limiti d' impegno, degli esercizi 1981 e 1982, relativamente agli interventi di cui al I comma del presente articolo, e quelle dell'esercizio 1982, relativamente agli interventi di cui al II comma del presente articolo, saranno fissate con legge di bilancio.

Gli oneri derivanti dal disposto del precedente art. 57, quantificati in L. 90 milioni per l'esercizio 1980 saranno imputati al cap. 192019065: " Stipendi e assegni al personale ed oneri relativi " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge entro i limiti disposti dall'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 71 - (Copertura finanziaria)

Alla copertura degli oneri previsti dal I comma del precedente articolo si provvede:

- a) per l'esercizio 1980 (onere complessivo di L. 47.922 milioni):
 - in quanto a L. 16.754 milioni mediante riduzione del capitolo 196219760 " Fondo globale spese d' investimento ulteriori programmi di sviluppo " (Partite: " Progetto agricolo alimentare " limitatamente a L. 8.664 milioni " Opere di irrigazione ", " Potenziamento sistema produttivo agricolo " e " Interventi straordinari per opere di bonifica ") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

- in quanto a L. 31.168 milioni mediante utilizzazione parziale della quota 1980 delle previste assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977;
- b) per gli esercizi successivi al 1980:
 - in quanto ai limiti d' impegno: per la quota a carico del bilancio regionale pari a L. 4.672 milioni per l'esercizio 1981 e L. 6.572 milioni per gli esercizi 1982 e successivi - mediante imputazione alla spesa programmata della categoria Ia del titolo VII del bilancio pluriennale 1980-1982; per le quote residue pari a L. 2.110 milioni per il 1981 e L. 3.690 milioni per gli esercizi 1982 e successivi mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977;
 - in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni statali in forza delle leggi nn. 894 e 403 del 1977.

Alla copertura degli oneri previsti dal II comma del precedente articolo si provvede:

- a) per l'esercizio 1981 (onere complessivo L. 21.515 milioni):
 - in quanto a L. 6.691 milioni mediante utilizzazione delle spese programmate di cui alla categoria I del titolo I e alla categoria Ia titolo VII del bilancio pluriennale 1980-1982;
 - in quanto a complessive L. 14.824 milioni mediante utilizzazione delle assegnazioni statali in forza della legge n. 984/1977 (L. 2.345 milioni) e della legge 403/77 (L. 12.479 milioni);
- b) per gli esercizi successivi al 1981:
 - in quanto ai limiti d' impegno:
 - per la quota a carico del bilancio regionale: pari a L. 2.080 milioni mediante utilizzazione della residua quota della spesa programmata dalla categoria Ia del titolo VII del bilancio pluriennale 1980-1982;
 - per le quote residue: pari a L. 2.455 milioni mediante utilizzazione delle previste assegnazioni della legge n. 984/1977, per L. 834 milioni, e della legge 403/1977 per L. 1.621 milioni;
 - in quanto alle spese relative ad altri interventi mediante utilizzazione delle previste assegnazioni in forza della legge n. 984/1977.

Per le anticipazioni previste dagli artt. 34 - I comma e 37, che si stabiliscono rispettivamente in L. 1.500 milioni e L. 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, mediante l'iscrizione di entrate per pari importo a fronte delle anticipazioni di cassa a valere sulle corrispondenti assegnazioni statali per gli scopi specifici.

Art. 72 - (Variazioni di bilancio)

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'Entrata

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 021002019 - Assegnazioni sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 " Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani	L. 31.168.000.000	L. 31.168.000.000
	-----	-----

L. 31.168.000.000 L. 31.168.000.000

Stato di previsione di Spesa

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione		
Cap. 196219760	L. 16.754.000.000	-----
Fondo finale di cassa	-----	L. 16.754.000.000
	-----	-----
	L. 16.754.000.000	L. 16.754.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 071007017 - “ Finanziamento dei programmi di ricerca e sperimentazione ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 071007018 - “ Contributi per la assistenza polivalente ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 07007019 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 900.000.000	L. 900.000.000
Cap. 071007020 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica specializzata”. Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 600.000.000	L. 600.000.000
Cap. 071007021 - “ Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 170.000.000	L. 170.000.000
Cap. 071007022 - “ Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario ”- Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 80.000.000	L. 80.000.000
Cap. 071007023 - “ Finanziamento programmi di assistenza tecnica da parte di Cooperative ed associazioni di produttori ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 071007024 - “ Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli, loro Consorzi e alle Associazioni di produttori per il personale tecnico e dirigente ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 071007025 - “ Contributi a Centri e Servizi per l'assistenza tecnica, l'informazione socioeconomica e la contabilità aziendale ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 071007026 - “ Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000

Cap. 071007027 - “Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica ” Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 17.600.000.000	L. 17.600.000.000
Cap. 071007028 - “Contributi per l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità rurale ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000
Cap. 071007029 - “Contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 071007030 - “ Contributi per la costituzione di vivai e per la costruzione o l'ammodernamento di serre” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 600.000.000	L. 600.000.000
Cap. 071007031 - “Contributi per rinnovo degli impianti frutticoli e olivicoli ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.383.000.000	L. 1.383.000.000
Cap. 071007032 - “ Contributo a favore delle associazioni di produttori ortofrutticoli per l'acquisizione di quote di partecipazione ad impianti industriali di trasformazione ”- Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 285.000.000	L. 285.000.000
Cap. 071007033 - “Sovvenzioni al Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio Interregionale”- Somma finanziata con assegnazione di cui alla legge n. 984/1977 -(capitolo di nuova istituzione)	L. 475.000.000	L. 475.000.000
Cap. 071007034 - “Contributi per la riconversione produttiva dei vigneti e per la esecuzione di nuovi impianti” -Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 536.000.000	L. 536.000.000
Cap. 071007035 - “Concorso negli interessi relativi a mutui agevolati per l'acquisto e la installazione di impianti fissi di reti antigrandine ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n.984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Cap. 071007036 - “ Istituzione e tenuta del catasto regionale frutticolo e viticolo” (capitolo di nuova istituzione)	L. 30.000.000	L. 30.000.000
Cap. 071007037 - “Contributi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e di montagna” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 4.649.000.000	L. 4.649.000.000
Cap. 071007038 - “Contributi per lo sviluppo delle iniziative agrituristiche ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 071007039 - “Contributi per la valorizzazione dell’ambiente rurale ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 071007040 - “ Contributi in conto interessi sui prestiti contratti per l'acquisto di cose utili alle aziende dei soci di Cooperative Agricole, loro Consorzi ed associazioni di produttori ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 071007042 - “ Compensi alle organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza agli utenti di motori agricoli ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 072007106 - “Contributi per l’utilizzazione dei foraggi e per il recupero dei terreni abbandonati ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 260.000.000	L. 260.000.000
Cap. 072007107 - “Contributi per l’utilizzazione di foraggi e per il recupero dei terreni abbandonati ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 240.000.000	L. 240.000.000
Cap. 072007108 - “Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000
Cap. 072007109 - “Concorso negli interessi su prestiti per l’acquisto di bestiame da allevamento e riproduzione, nonchè di attrezzature zootecniche” - (capitolo di nuova istituzione)	L. 72.000.000	L. 72.000.000
Cap. 072007110 - “Interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte ”(capitolo di nuova istituzione)	L. 250.000.000	L. 250.000.000
Cap. 072007111 - “Interventi per l’igiene e il miglioramento qualitativo del latte ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla		

legge n. 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 550.000.000	L. 550.000.000
Cap. 072007112 -Premi forfettari per vitelli venduti e collocati presso centri cooperativi di svezzamento ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/1977 (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 072007113 - “Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico” (capitolo di nuova istituzione)	L. 50.000.000	L. 50.000.000
Cap. 072007114 - “ Programmi per iniziative di carattere promozionale nel settore zootecnico” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n.984/1977 -(capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 072007115 -“ Interventi per la valorizzazione del settore bachisercolo” (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 072007116 - “Sovvenzione al Consorzio per lo sviluppo Avicolo del Veneto” (capitolo di nuova istituzione)	L. 150.000.000	L. 150.000.000
Cap. 072007117 - “Interventi per lo sviluppo e il miglioramento dell’allevamento equino ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/ 1977 - (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 072007118 - “ Miglioramento della fertilità delle bovine, e lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge 984/ 1977 - (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.898.000.000	L. 1.898.000.000
Cap. 072007119 - “ Lotta e profilassi delle mastiti bovine” (capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Istituzione cat. III del titolo VIII “Sviluppo del settore della pesca, dell’agricoltura e della itticoltura ”		
Cap. 073007300 - “Concorso negli interessi su prestiti per acquisto e sostituzione di attrezzature per la pesca ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 073007301 - “Concorso negli interessi su mutui per costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, nonchè per attrezzature per lo sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Cap. 073007302 - “ Contributi in unica soluzione per l’acquisto e miglioramento di attrezzature per la pesca” (capitolo di nuova istituzione)	L. 173.000.000	L. 173.000.000
Cap. 073007303 - “Contributi per lo sviluppo dell’acquacoltura e dell’itticoltura ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)	L. 42.000.000	L. 42.000.000
Cap. 073007304 - “Concorso negli interessi su mutui per lo sviluppo dell’acquacoltura e dell’itticoltura ” - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/1977 - (capitolo di nuova istituzione)	L. 230.000.000	L. 230.000.000
Cap. 073007305 - “ Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti ittici ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 500.000.000	L. 500.000.000
Cap. 073007306 - “Programmi per iniziative promozionali e di valorizzazione di prodotti ittici” (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 073007307 - “ Spese per il funzionamento del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell’acquacoltura ” (capitolo di nuova istituzione)	L. 40.000.000	L. 40.000.000
Cap. 011201190 -“Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio previsti dall’art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ”	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Cap. 011201195 -“Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio previsti dall’art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ”	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 011201196 -“ Provvidenze a favore dei Consorzi di Difesa ”	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 011201200 - “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie e ricostituzione di capitali di conduzione ”	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000
	-----	-----
	L. 47.922.000.000	L. 47.922.000.000

Art. 73

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- (i) Vedi art. 34 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1. Inoltre si veda la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, che ha istituito l’Azienda regionale per i settori

agricolo, forestale e agroalimentare Veneto-Agricoltura sopprimendo contestualmente l'ESAV, l'Azienda regionale foreste e l'Istituto lattiero caseario di Thiene, nonché la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 che ha ridisciplinato in parte la materia del Titolo IV°.

- (ii) Si omette l'allegato
- (iii) La legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- (iv) Comma così sostituito dall'art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
- (v) Comma aggiunto dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
- (vi) Comma aggiunto dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (vii) Comma sostituito all'originario ottavo comma dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (viii) Comma sostituito all'originario ottavo comma dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (ix) Comma sostituito all'originario ottavo comma dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (x) Comma sostituito all'originario ottavo comma dall'art. 28 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (xi) I consigli di comprensorio di cui al presente articolo sono stati soppressi dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.
- (xii) Articolo abrogato dal comma 1 art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 43
- (xiii) La legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 è stata espressamente abrogata dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.
- (xiv) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha ridisciplinato la materia, vedi in particolare il Titolo VIII e sulla indennità l'art. 187.
- (xv) Sulla materia disciplinata dal presente Titolo vedi anche la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo"; inoltre l'ESAV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
- (xvi) Vedi art. 2 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e art. 22 lett. n), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8
- (xvii) Vedi art. 22, lett. a) e b), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xviii) Comma così sostituito dall'art. 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39; vedi art. 9 legge regionale 1 agosto 1986 n. 34
- (xix) Comma sostituito all'originario settimo comma dall'art. 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39 citata. L'importo di Lire 20.000.000 è stato elevato a Lire 25.000.000 dall'art. 9 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34.
- (xx) Comma sostituito all'originario settimo comma dall'art. 1 legge regionale 7

settembre 1982, n. 39. L'importo di Lire 22.500.000 è stato elevato a Lire 28.000.000 dall'art. 9 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 citata.

- (xxi) Il registro regionale di cui al presente comma s'intende sostituito dal registro regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 che recita: "Art. 9 - Registro regionale dei tecnici agricoli.
1. E' istituito il registro regionale dei tecnici di cui devono avvalersi i centri di consulenza e loro consorzi al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.
 2. Per essere iscritti al registro di cui al comma 1, i tecnici devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea in scienze agrarie e forestali, in medicina veterinaria o altre lauree equipollenti;
 - b) diploma di perito agrario, agrotecnico od equipollenti.
 3. I tecnici e i divulgatori agricoli di cui al Regolamento (CEE) del Consiglio n. 270 del 6 febbraio 1979, iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono iscritti d'ufficio al registro regionale dei tecnici di cui al comma 1."
- (xxii) Vedi art. 1 legge regionale 8 maggio 1985, n. 57 e art. 22 lett. p), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8. L'art. 1 legge regionale 8 maggio 1985 n. 57 ha disposto che "In attuazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. del 6 febbraio 1979, n. 270, i centri per l'assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma terzo, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39, possono assumere i divulgatori formati presso il consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori - (C.I.F.D.A) di Minoprio.". Inoltre l'art. 2 della medesima legge regionale 8 maggio 1985, n. 57 dispone che: "La spesa relativa all'impiego dei divulgatori di cui all'art. 1 è riconosciuta in ragione del 100% in luogo del contributo già determinato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 39".
- (xxiii) L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 ha disposto che entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono soppressi i centri contabili di cui all'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 stabilendo nuove regole per la tenuta della contabilità aziendale.
- (xxiv) Comma così integrato dall'art. unico legge regionale 15 maggio 1981, n. 23.
- (xxv) L'importo di Lire 60.000.000 è stato elevato a Lire 80.000.000 dall'art. 9 legge regionale 1 agosto 1986 n. 34.
- (xxvi) Comma sostituito all'originario sesto comma dell'art. 1 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39.
- (xxvii) Comma aggiunto dall'art. 1 1 legge regionale 7 settembre 1982, n. 39.
- (xxviii) Vedi art. 22 lett. q), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 citata.
- (xxix) Vedi art. 22 lett. r), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 citata.
- (xxx) Vedi anche art. 4 legge regionale 14 giugno 1983, n. 35, art. 2 legge regionale 5

luglio 1984, n. 33, e art. 9, comma sesto legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, art. 22 lett b), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, come modificata dall'art. 3 legge regionale 14 giugno 1983, n. 35

- (xxxi) Vedi art. 22 lett. c), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8; vedi anche art.4 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1. L'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone termini da osservare a pena di decadenza per il completamento di procedimenti di spesa fissandoli rispettivamente al 30 giugno 1999 per i contributi concessi entro il 31.12.1989 ed il 30.06.2000 per quelli concessi tra il 1° gennaio 1990 ed il 31.12.1992.
- (xxxii) A norma del terzo comma dell'art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, gli interventi di elettrificazione possono essere eseguiti prescindendo dall'autorizzazione preventiva, purchè successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici. Vedi altresì ultimo comma art. 11, citato.
- (xxxiii) Vedi art. 22 lett. m), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xxxiv) Vedi art. 22 lett. m), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xxxv) Vedi art. 22 lett. m), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xxxvi) Comma così modificato dall'art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (xxxvii) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 27 aprile 2000, n. 15.
- (xxxviii) Comma aggiunto dall'art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (xxxix) Comma aggiunto dall'art. 29 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.
- (xl) Vedi art. 11 legge regionale 5 marzo 1987 n. 14.
- (xli) Lettera già sostituita dall'art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 così modificata dall'art. 2, comma terzo legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; vedi anche art.4 comma 1, lettera b della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (xlii) Vedi art. 4, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (xliii) Lettera abrogata dall'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5, che però fa salvi i procedimenti amministrativi in atto con la presente legge e con la legge regionale 25 giugno 1987 n. 40.
- (xliv) Vedi legge regionale 7 settembre 1982, n. 40.
- (xlv) Vedi art. 22 legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e art. 7 legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xlvi) Vedi art. 22 lett. f), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (xlvii) Vedi intervento straordinario a favore del settore zootecnico disposto da art. 5 legge regionale 23 agosto 1996 n. 28.
- (xlviii) Vedi art. 22 lett. g) e o), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 come modificato dall'art. 3 legge regionale 14 giugno 1983, n. 35.
- (xlix) Vedi art. 22 lett. z), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.

- (l) La Corte Costituzionale con sentenza n. 993/1988 ha dichiarato la illegittimità della lett. b) del primo comma.
- (li) Vedi art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1992 n. 1.
- (lii) Punto c) così integrato dall'art. 2 legge regionale 2 aprile 1985, n. 30; vedi anche art. 4, comma 2, legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (liii) Vedi art. 22 lett. s), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (liv) Lettera così sostituita dall'art. 1, legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che la modifica recata dall'art. 1 si applicano a partire dall'1 gennaio 1989, salvo la definizione dei procedimenti in corso e gli oneri conseguenti relativi all'attività e ai servizi svolti fino al 31 dicembre 1988. Vedi art. 22 lett. t), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lv) Lettera aggiunta da art. 8 della legge regionale 1 febbraio 1995 n. 6
- (lvi) Vedi art. 22 lett. u), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lvii) Testo riportato in comma primo e secondo art. 2 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.
- (lviii) Testo riportato in comma primo e secondo dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.
- (lix) Testo riportato in ultimi tre commi dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36.
- (lx) Vedi art. 22 lett. d), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lxi) Vedi art. 22 lett. v), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lxii) Comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1992 n. 12; art. 1 lett. f) legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8; art. 20 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e art. 4 legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.
- (lxiii) L'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 dispone: "Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono approvati dalla Giunta regionale."
- (lxiv) Articolo abrogato dall'art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991 n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9).
- (lxv) Articolo abrogato dall'art. 18 legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (abrogata da art. 20 legge regionale 18 luglio 1991 n. 15 a sua volta abrogata da art. 23 legge regionale 18 aprile 1997, n. 9).
- (lxvi) Vedi art. 22 lett. e), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, e intervento straordinario a favore del settore zootecnico disposto da art. 5 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
- (lxvii) Vedi art. 22 lett. i), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 ai sensi dell'art. 2

legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, gli interventi possono essere concessi anche ad enti e organismi associativi operanti nel settore della pesca.

- (lxxviii) Comma così modificato dall'art. 3 legge regionale. 30 aprile 1981, n. 20.
- (lxxix) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10, articolo poi sostituito dall'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48
- (lxxx) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 10, articolo poi sostituito dall'art. 29 della legge regionale 10 settembre 82, n. 48.
- (lxxxi) Vedi art. 22 lett. d), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lxxxii) Vedi art. 22 lett. d), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lxxxiii) Vedi art. 5 legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, che dispone la concessione di prestiti in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese ammissibili, per l'acquisto di macchine ed attrezzature per favorire l'aumento ed il più razionale utilizzo delle risorse foraggiere nelle aree montane.
- (lxxxiv) Vedi anche art. 36, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (lxxxv) I limiti dell'ammontare massimo della spesa ammissibile sono stati soppressi dall'art. 36, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (lxxxvi) Vedi art. 22 lett. h), legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8.
- (lxxxvii) Vedi art. 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (lxxxviii) Le provvidenze sono estese anche agli imprenditori singoli ed associati, vedi art. 36, comma 6, legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (lxxxix) Vedi art. 8 legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 e art. 23 legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, vedi art. 12 legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1
- (lxxx) Comma così modificato da art. 4, comma 1, legge regionale 26 luglio 1991 n. 16
- (lxxxix) Comma abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1992, n. 12
- (lxxxix) Testo riportato in artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.
- (lxxxix) Articolo abrogato dall'art. 18 legge regionale 1 marzo 1983, n. 9.
- (lxxxix) Vedi art. 17 legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (l'anticipazione regionale prevista dall'art. 60, terzo e quarto comma, della legge regionale 30 ottobre 1980, n. 88, è estesa alle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590).
- (lxxxix) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha ridisciplinato la materia vedi in particolare il Titolo VIII e sulla indennità l'art. 187.
- (lxxxix) Vedi legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 e art. 5 legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3, che dispone: “ La misura del concorso regionale negli interessi sulle operazioni di credito, concesso ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata

nel rispetto dei limiti massimo e minimo di tasso stabiliti dal Dpcm 29 novembre 1985 ”.

(lxxxvii) Comma così sostituito da art. 12 legge regionale 5 febbraio 1996 n. 6

CATALOGAZIONE